

INTESA TECNICA

SULLA COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE DEL MONTENEGRO NEL CAMPO DELLA MEDICINA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Montenegro, qui di seguito denominate "le Parti",

DESIDEROSI di rafforzare ulteriormente la loro collaborazione nel campo della medicina veterinaria e della sicurezza degli alimenti,

AL FINE di tener sotto controllo nei propri rispettivi Paesi le malattie infettive e le zoonosi, e di garantire la sicurezza degli alimenti,

CONSIDERANDO il mutuo interesse ad ampliare il commercio di animali vivi e di alimenti,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Allo scopo di rafforzare ed intensificare la collaborazione bilaterale nel settore della veterinaria e della sicurezza degli alimenti, le Parti faciliteranno, tramite la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Montenegro:
 - a) la collaborazione tra i servizi che si occupano di medicina veterinaria e di sicurezza degli alimenti e le altre pertinenti istituzioni dei due Paesi;
 - b) lo scambio di personale tecnico ed esperti al fine di condividere la conoscenza delle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria;
 - c) lo scambio di informazioni relative agli aspetti di sanità animale terrestre ed acquatica e di igiene correlati alla produzione e trasformazione degli alimenti;
 - d) lo scambio di informazioni sui metodi applicati per contenere le malattie animali e sulle questioni concernenti la situazione della sanità pubblica veterinaria;
 - e) la collaborazione delle istituzioni scientifiche per l'esecuzione di indagini e ricerche sulle malattie degli animali, per il rafforzamento dei sistemi di controllo degli alimenti e per la collaborazione tra laboratori diagnostici e di analisi;
 - f) l'organizzazione di corsi di formazione, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche e la partecipazione reciproca di specialisti a simposi e seminari organizzati dalle Parti;
 - g) l'attuazione di progetti di ricerca di interesse reciproco inerenti al controllo delle malattie degli animali e alla sicurezza alimentare;
 - h) lo sviluppo di iniziative e progetti di collaborazione con il coinvolgimento del settore privato.
2. Le modalità di esecuzione degli impegni indicati nel comma 1 del presente articolo saranno definite tramite lo scambio di lettere di intenti tra le pertinenti Autorità delle Parti.

ARTICOLO 2

Le Parti si scambieranno reciprocamente informazioni sulla comparsa di focolai di malattia negli animali acquatici e sulla comparsa delle malattie in precedenza indicate nella Lista A dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (qui di seguito denominata OIE) e di qualsiasi altra malattia di animali terrestri ed acquatici che possa costituire un pericolo per la sanità pubblica, nonché sulle relative misure adottate per l'eradicazione ed il monitoraggio di tali malattie, in linea con i regolamenti dell'Unione Europea e le prescrizioni dell'OIE.

ARTICOLO 3

Allo scopo di salvaguardare la salute umana ed animale, le Parti applicheranno le appropriate disposizioni che disciplinano il commercio di animali vivi e di alimenti, conformemente anche agli impegni derivanti dalla loro appartenenza ad istituzioni ed organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 4

Ai fini dell'applicazione della presente Intesa Tecnica, le Parti si informeranno reciprocamente mediante corrispondenza ufficiale.

ARTICOLO 5

Le attività previste dall'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti firmatarie senza comportare oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico delle parti per quanto di rispettiva competenza.

ARTICOLO 6

La presente Intesa tecnica si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Tutte le informazioni fornite dalle Parti, nell'ambito di questa Intesa, saranno considerate strettamente confidenziali e non dovranno essere rivelate a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte da cui hanno avuto origine.

ARTICOLO 7

1. La presente Intesa produrrà i suoi effetti dalla data della firma delle Parti.
2. La presente Intesa produrrà i suoi effetti per un periodo di cinque (5) anni. Essa sarà automaticamente rinnovata per i successivi cinque anni qualora nessuna delle Parti notifichi all'altra Parte la volontà di porvi termine. Tale notifica dovrà essere comunicata all'Autorità competente dell'altra Parte non più tardi di sei (6) mesi prima della data di scadenza.
3. Le Parti concordano di comune intesa di modificare, secondo i bisogni, la presente Intesa; le modifiche, in tal modo concordate, esplicheranno i loro effetti tramite scambio di lettere.

Fatto a _____ il _____ in due originali, ciascuno in inglese, in italiano, e in montenegrino, tutti i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, farà fede il testo in inglese.

**PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*Silvio Borrello
Giuseppe Ruocco*

**PER IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLO SVILUPPO RURALE
DEL MONTENEGRO**

Vesna Dakovic
